



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO UNICO

POLIZZA INCENDIO

CIG	ZFA19F3554
-----	------------

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 30/06/2016
ore 24.00 del 31/12/2016
ore 24.00 del 30/06/2017



INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 10
Articolo 3	PARTITE E CAPITALI ASSICURATI	pag. 11
	- MUR	
	- COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 3 "CONTENUTO"	pag. 12
	- PRECISAZIONI	
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 14
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA	
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 15
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO	
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE	pag. 16
	Articolo 8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE	
	Articolo 8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	
	Articolo 8.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI	
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE	pag. 17
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	
Articolo 13	FORO COMPETENTE	
Articolo 14	INDICIZZAZIONE	
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE	
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 18
Articolo 18	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA	
Articolo 20	ONERI FISCALI	pag. 19
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO	
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	pag. 20
Articolo 25	VICINANZE PERICOLOSE	



SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 26	ANTICIPO INDENNIZZO	pag. 21
Articolo 27	ASSICURAZIONE PARZIALE	
Articolo 28	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	
Articolo 29	GESTIONE SINISTRI	
Articolo 30	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	pag. 22
Articolo 31	MANDATO DEI PERITI	
Articolo 32	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
Articolo 33	OPERAZIONI PERITALI	pag. 23
Articolo 34	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
Articolo 35	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO	pag. 24
Articolo 36	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	
Articolo 37	VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO	
INCENDIO – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO		
Articolo 38	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	pag. 27
Articolo 39	BENI IN LEASING	pag. 38
Articolo 40	COMPENSAZIONI TRA PARTITE	
Articolo 41	COPPIE O SERIE	
Articolo 42	DOLO E COLPA GRAVE	
Articolo 43	EFFETTI PERSONALI DI DIPENDENTI	
Articolo 44	ENTI PRESSO TERZI	pag. 39
Articolo 45	ESCLUSIONI	
Articolo 46	LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA	pag. 40
Articolo 47	MANUTENZIONE FABBRICATI	
Articolo 48	ONORARI PERITI	pag. 41
Articolo 49	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	
Articolo 50	SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI	
Articolo 51	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	
Articolo 52	CALCOLO DEL PREMIO	pag. 44



CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

ARCHIVI:

anche se custoditi altrove: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti di memorizzazione in genere, hard disk, nas, memorie in genere, Blu-ray Disc, DVD, CD, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, incisi per i centri elaborazione dati (CED), supporti in genere, stampi e modelli.

Si intende per:

- **Archivi:** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
- **Programmi:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il *Contraente/Assicurato* utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri *Dipendenti*, da società specializzate o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
- **Supporti:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, "flash", scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO:

attrezzi, macchine, macchinari, mobilio, effetti personali dei *Dipendenti*, arredi, macchine da ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; antenne; strumentazioni; macchine operatrici semoventi; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, luminarie, insegne, parcometri, casse self-service ed impianti semaforici, cartelli stradali, tabelloni luminosi, "totem" multimediali, segnali, sia di proprietà che in esercizio del *Contraente/Assicurato*, impianti sportivi, arredi e attrezzature da spiaggia, arredi urbani, giochi per giardini, altalene, scivoli, panchine, cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, impianti di depurazione, impianti di trattamento acque fognarie, impianti di distribuzione carburanti, pesce, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, registri, archivi, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte dal *Contraente/Assicurato*, nulla escluso e/o eccettuato, comprese, se il *Contraente/Assicurato* è il locatario, le migliorie apportate agli enti tenuti in locazione, nonché i beni in comodato e/o affidamento al *Contraente/Assicurato*.



Si intendono inclusi mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., nonché *Mezzi Nautici* e loro accessori. Sono compresi per lo stesso *Rischio* (se non assicurati con specifica *Polizza*): apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi marca e modello, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri elaborazione dati (CED), computer, stampanti, video terminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, metal-detector, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, impianti di videosorveglianza, gruppi di continuità, e quant'altro di simile. Ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer portatili, tablet, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili, fissate a bordo strada o installate su *Veicoli* o *Mezzi Nautici*, autovelox, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari, smartphone, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, anche di proprietà di terzi o date in comodato a terzi, e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria del *Contraente/Assicurato*, nulla escluso e/o eccettuato. I beni in leasing sono esclusi solo se coperti da altra *Assicurazione*;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CAPITALI:

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE:

il **Comune di Casale Monferrato** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

COSE PARTICOLARI:

archivi, documenti, documenti d'identità, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere, beni posti sotto sequestro (comprese le armi da fuoco);

DANNI MATERIALI DIRETTI:

i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale e il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale delle società "in house";



- c) quelle distaccate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi simili a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- e) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- f) i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti a corsi di formazione, i borsisti, i corsisti, gli allievi, gli studenti, i tirocinanti, gli stagisti, gli apprendisti, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili;
- g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, i consiglieri, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

ESPLODENTE:

sostanza e/o prodotto che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali dà luogo ad *Esplosione*;
- b) per azione meccanica o termica esplode; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A;

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FABBRICATO:

l'intera costruzione compresi: le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, soffittature, pavimenti ed opere di fondazione o interrate, impianti, impianti idrici ed igienici, acquedotti, reti fognarie, impianti elettrici ed elettronici fissi, reti di illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell'aria, impianti di distribuzione carburanti, impianti di segnalazione, rilevazione e comunicazione; ascensori, funicolari, trenini, monorotaie, impianti di risalita, scivorie, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, montacarichi, scale mobili, porti, strutture di ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, approdi, moli, pontili (anche galleggianti), banchine, bitte, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, pertinenze, parcheggi, piazze e aree polivalenti, servizi igienici pubblici, "vespasiani", fabbricati rurali e quant'altro inerente l'attività del *Contraente/Assicurato* quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, fabbricati in corso di ristrutturazione, miglitorie, affreschi, statue, monumenti, ruderi monumentali, fortificazioni e forti, cimiteri, siti archeologici, spazi museali, musei minerari, targhe, lapidi, fontane, obelischi, graffiti e mosaici in genere, muri di contenimento, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettronici. Ed inoltre: le connessioni e le infrastrutture, nonché le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo e/o collaudo, gli oneri di urbanizzazione, il costo per gli scavi di sbancamento, i contributi per il rilascio della concessione edilizia, per le opere di urbanizzazione, per ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni di Enti Locali.



Ed ancora: tensostrutture, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, campi da gioco, centri sportivi, piscine, palestre, stabilimenti balneari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.

Rientrano alla voce fabbricati anche i giardini, i parchi, i bivacchi, i rifugi e le aree campeggio, anche con alberi ad alto fusto, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica. In caso di *Assicurazione* di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si intendo esclusi gli impianti fotovoltaici;

FENOMENO ELETTRICO:

Danno Materiale Diretto a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e loro circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando non comportino sviluppo di fiamma;

FRANCHIGIA:

la parte di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

IMPLOSIONE:

repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;

INCENDIO:

combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoalimentarsi, autoestendersi e propagarsi;

INCOMBUSTIBILITÀ:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

INFIAMMABILE:

sostanza e/o prodotto non classificabili "Esplosivo", ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che risponde alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 e s.m.i.;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*;

MERCE:

merci e materie prime in genere proprie e/o di terzi.



A titolo esemplificativo e non limitativo: medicinali, stupefacenti, farmaci, materiale farmaceutico in genere, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, materiali da costruzione in genere, imballaggi, supporti, nonché derrate alimentari, alimenti in genere, cibi e bevande, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto, durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su *Veicoli* stazionanti entro le aree o nelle immediate vicinanze, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti *Esplosivi*;

MERCI SPECIALI:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle *Merchi*);
- prodotti farmaceutici e/o medicinali in genere;

OGGETTI D'ARTE:

mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, altari, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, reperti archeologici, collezioni in genere, libri storici e antichi, riviste e giornali d'epoca, argenteria, gioielli, perle, pietre e metalli preziosi, armi antiche o da collezione e *Cose* aventi valore artistico o storico o culturale (es. *Veicoli* e *Mezzi Nautici* d'epoca).

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

**SINISTRO SENZA SEGUITO:**

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

SOLAIO:

è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, compresa la separazione con l'eventuale sotto-*Tetto*, comunque costruito;

TETTO:

l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese coibentazioni, impermeabilizzazioni, etc., se esistenti, comunque costruite;

VALORE A NUOVO:

si intende il costo (comprensivo di IVA e oneri fiscali) di ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati senza tener conto dello stato di vetustà e/o degrado, escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni;

VALORI:

denaro, valute italiane ed estere in banconote, preziosi, metalli preziosi e/o rari nonché preziosi per uso industriale, monete, medaglie, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, carte di credito, viacard e telepass, carte carburante, prescrizioni mediche, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze d'assicurazione, titoli o certificati di credito o effetti cambiari e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del *Contraente/Assicurato* sia di terzi, e del quale il *Contraente/Assicurato* stesso sia responsabile, unitamente ai documenti di vendita effettuata a mezzo carta di credito, che si intendono pertanto parificati a tutti gli effetti a denaro contante, compresi ticket, coupon, buoni pasto e buoni benzina;

VEICOLO / MEZZO NAUTICO:

autovetture, ambulanze, veicoli speciali, autobus, scuolabus e minibus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, gatti battipista, motoslitte, motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozze, ciclomotori, mezzi nautici, natanti, imbarcazioni ed unità navali di proprietà ed in dotazione al *Contraente/Assicurato* ed ai relativi servizi, il tutto ovunque, sotto *Tetto* o all'aperto, nell'ambito delle pertinenze del *Contraente/Assicurato*.



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE / ASSICURATO	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)
EFFETTO	30/06/2016
SCADENZA I RATA	31/12/2016
SCADENZA	30/06/2017
FRAZIONAMENTO	SEMESTRALE
PREMIO	VEDASI ART. 52 "CALCOLO DEL PREMIO"

L'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, comunque dislocato,

- di proprietà del *Contraente/Assicurato*, anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi;
- di proprietà di terzi, tenuto dal *Contraente/Assicurato* in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;

come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi, da obbligazioni contrattuali, o da qualsiasi atto ufficiale, adibito agli usi stabiliti dal *Contraente/Assicurato*.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività del *Contraente/Assicurato* ed in genere a tutte le attività di carattere gestionale ed amministrativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra richiamate vengono svolte in *Fabbricati* uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, e/o con piani sottostanti aventi strutture portanti verticali e del *Tetto, Solai*, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere comunque costruiti; non si esclude tuttavia la presenza di *Fabbricati* costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Per l'espletamento delle attività svolte non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualsiasi genere, *Infiammabili* e di *Merci Speciali* e/o *Esplosivi* che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il *Contraente/Assicurato* ritenga di adottare, con relative scorte d'uso, nulla escluso e/o eccettuato.

Si prende atto che nell'ambito dell'attività svolta dal *Contraente/Assicurato*, possono essere detenuti ed usati senza limite alcuno e senza specifica tipologia *Infiammabili* e/o gas "tecnici" e/o materiali tossici e/o nocivi e/o inquinanti.

Relativamente alla **Partita 1 "Fabbricato"** si intendono compresi anche i beni non strumentali e gli "immobili da reddito" del *Contraente/Assicurato*.

Qualora si assicuri una porzione di *Fabbricato*, l'*Assicurazione* comprende anche la quota relativa alle parti di *Fabbricato* costituenti proprietà comune.



Relativamente alla **Partita 2 "Fabbricati Storici"** si intendono assicurati i *Fabbricati* rientranti nella definizione di "Bene Culturale" ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., oppure compresi negli elenchi descrittivi presso il "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", oppure rientranti nel regime di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/1999 e s.m.i.

La *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti delle società "in house".

ARTICOLO 3 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI

Si assicurano:

PARTITE ASSICURATE		CAPITALI ASSICURATI
1	FABBRICATO	€ 25.100.000,00
2	FABBRICATI STORICI	€ 50.400.000,00
3	CONTENUTO	€ 20.000.000,00
4	RICORSO TERZI	€ 5.000.000,00
5	DEMOLIZIONE E SGOMBERO (PRA)	€ 500.000,00
6	DANNI INDIRETTI (PRA)	€ 300.000,00
TOTALE ASSICURATO		€ 101.300.000,00

MUR

Massima Unità di *Rischio*:

Castello di Casale Monferrato "dei Gonzaga" o "dei Paleologi" (XIV secolo)

Piazza Castello, snc – 15033 Casale Monferrato (AL)

€ 18.033.200,00

(L'indicazione della Massima Unità di Rischio non costituisce limite di Risarcimento)

COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 3 "CONTENUTO"

Si intendono compresi nella **Partita 3 "Contenuto"** i seguenti beni:

- a) **Archivi**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti";
- b) **Attrezzature ed Arredamento**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*;
- c) **Cose Particolari**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*;
- d) **Merci**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*;



- e) **Oggetti d'Arte**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti";
- f) **Valori**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, custoditi in mezzi di custodia, a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti";
- g) **Veicoli e Mezzi Nautici**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti";
- h) **Cose di proprietà di Dipendenti**, a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

Relativamente alla **Partita 3 "Contenuto"**, la *Società* risponde sino alla concorrenza del *Capitale* indicato senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sempreché non si verifichi una maggiore esistenza rispetto al *Capitale* assicurato, oppure che questa eventuale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del **30%** del *Capitale* assicurato. Se invece tale limite del **30%** risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale, come normato all'Art. 27 "Assicurazione Parziale" per l'eccedenza al predetto limite.

PRECISAZIONI

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dall'obbligo di elencare gli enti assicurati, fermo l'obbligo – in caso di *Sinistro* – di dimostrare la regolarità del possesso, locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio degli stessi alla *Società*, ove quest'ultima ne faccia esplicita richiesta.

Si conviene tra le parti che, limitatamente ai valori della totalità dei *Fabbricati* sopra indicati (**Partita 1**), la valutazione non sarà considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908, comma 2, del Codice Civile, e, in caso di *Sinistro*, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di *Polizza*, con la sola deroga esplicitamente regolata dall'Art. 27 "Assicurazione Parziale".

Relativamente agli enti assicurati, possono essere eseguite modificazioni ordinarie e/o straordinarie, trasformazioni, demolizioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, nonché manutenzioni ordinarie e/o straordinarie ai *Fabbricati* e/o impianti relativi medesimi.



Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dal darne avviso alla *Società*, sempreché tali modifiche non comportino aggravamento del *Rischio*; in quest'ultimo caso la copertura deve intendersi comunque operante, fermo l'obbligo di corrispondere le differenze del *Premio* preventivamente pattuito derivanti dall'aggiornamento.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica dei *Capitali* assicurati alle **Partite** di *Polizza*, che intervengano nel corso dell'*Annualità Assicurativa*, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme derivanti dall'introduzione automatica di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate **Partite**, come normato all'**Art. 46 "Leeway Clause – Copertura Automatica"**.

Si conviene inoltre tra le parti che, al termine di ciascuna *Annualità Assicurativa*, il *Contraente/Assicurato* si impegna a comunicare eventuali variazioni di valori e nel caso di aumento di detti valori, la *Società* emetterà appendice di aggiornamento, provvedendo nel contempo ad incassare la regolazione del *Premio* per il periodo di assicurazione trascorso, nella misura del **50%** del tasso finito pattuito.

Nel caso di diminuzione del *Capitale* assicurato, il *Premio* dell'*Annualità Assicurativa* trascorsa rimarrà comunque acquisito dalla *Società* ed il valore aggiornato costituirà il *Capitale* assicurato per l'*Annualità Assicurativa* successiva.

In caso di richiesta del *Contraente/Assicurato* di elevare i *Capitali* assicurati, la *Società* si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in *Polizza* per la relativa **Partita**.

La qualifica di *Assicurato* è estesa alle società "in house" del *Contraente/Assicurato*.



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene tra le parti che qualora si accerti che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano, o vengano in seguito stipulate, altre polizze direttamente dal *Contraente/Assicurato* o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal *Contraente/Assicurato* a valere sulla presente *Polizza* saranno liquidati ed indennizzati dalla *Società* direttamente al *Contraente/Assicurato* medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la *Società* ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art. 1910 del Codice Civile).

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si esonera il *Contraente/Assicurato* dal dare preventiva comunicazione alla *Società* di eventuali polizze già esistenti, e/o quelle che vengano in seguito stipulate, sugli stessi *Rischi* oggetto del presente contratto; il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di farlo in caso di *Sinistro*, se ne è a conoscenza.

ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento dell'*Indennizzo*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento dell'*Indennizzo* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare degli *Indennizzi* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.



Gli *Indennizzi* verranno liquidati dalla *Società Delegataria* attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società Coassicuratrici*.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società Delegataria* nel nome e per conto di tutte le *Società Coassicuratrici*. Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società Coassicuratrici* hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società Delegataria* indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società Delegataria*. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società Delegataria* in nome e per conto di tutte le *Società Coassicuratrici*.

Il dettaglio dei *Capitali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società Coassicuratrice*, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio* entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento semestrale** con scadenze delle rate il **30/06** ed il **31/12** di ogni annualità.

I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.



ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del *Sinistro*, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

8.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 9 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* e/o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 12 (dodici)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **30/06/2016**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **30/06/2017**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2016** e **frazionamento semestrale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.



È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'*Assicurazione* è estesa al mondo intero

ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano,
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del *Contraente*.

ARTICOLO 14 – INDICIZZAZIONE

I *Capitali* assicurati, i *Massimali*, le *Indennità* assicurate ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.

ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.



Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art. 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.



ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 21 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il *Premio*, anticipato nella misura indicata in *Polizza*, verrà regolato alla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, applicando alle **Partite** dichiarate in aumento dal *Contraente* i tassi finiti, di cui all'**Art. 52 "Calcolo del Premio"** della presente *Polizza*, **ridotti del 50%**.

Rimane fermo il *Premio* annuo lordo pari a € .

ARTICOLO 22 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il *Premio* è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di *Rischio* variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal calcolo esposto in *Polizza*, ed è regolato alla fine di ciascuna *Annualità Assicurativa*, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del *Premio*, fermo il *Premio* annuo lordo stabilito in *Polizza*.

A tale scopo, entro **90 (novanta) giorni** dalla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, il *Contraente* deve comunicare alla *Società* i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione degli elementi di *Rischio* variabili, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Le differenze attive del *Premio* risultanti dal calcolo devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'*Annualità Assicurativa* per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.

Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio* (comunicazione dei dati e/ pagamento del relativo *Premio*), anche per i contratti scaduti, la garanzia può restare parzialmente sospesa, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente/Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ARTICOLO 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.



ARTICOLO 24 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e/o per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di *Sinistro* che colpisca beni sia di terzi che del *Contraente/Assicurato*, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun danneggiato un atto di liquidazione.

Conseguentemente la *Società* effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

ARTICOLO 25 – VICINANZE PERICOLOSE

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti il *Rischio*, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.



SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 26 – ANTICIPO INDENNIZZO

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il limite massimo di **€ 5.000.000,00**, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno **€ 100.000,00**.

La *Società* adempirà all'obbligazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ARTICOLO 27 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 37 "**Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno**" risultasse che i valori di una o più **Partite**, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* i *Capitali* rispettivamente assicurati, la *Società*, in applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle **Partite** di *Polizza* il cui *Capitale* assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al **30%**.

Qualora tale limite del **30%** dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna **Partita**, l'*Indennizzo* non potrà superare il *Capitale* assicurato medesimo. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per *Sinistri* il cui *Indennizzo* non superi € 25.000,00.

ARTICOLO 28 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette *Cose* salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

ARTICOLO 29 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.



Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.

ARTICOLO 30 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ARTICOLO 31 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente/Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 32 "**Obblighi in caso di Sinistro**" della presente *Polizza*;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati (danneggiati e non danneggiati);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti **punti 3) e 4)** sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ARTICOLO 32 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, entro **30 (trenta) giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del *Contraente/Assicurato*.

Inoltre il *Contraente/Assicurato* deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile.



L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

Il *Contraente/Assicurato* deve altresì:

- fare possibilmente nei 30 (trenta) giorni successivi, dichiarazione scritta alle Autorità, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Società*;
- conservare possibilmente le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad *Indennizzo* alcuno;
- presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal *Sinistro* possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della *Società* di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il *Contraente/Assicurato*, la quantità, la qualità ed il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso e/o complesso.

Il *Contraente/Assicurato* è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori dei locali contenenti le *Cose* assicurate.

ARTICOLO 33 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da *Sinistro* o comunque da esso danneggiati.

ARTICOLO 34 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro **30 (trenta) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del *Sinistro*.

Il *Contraente/Assicurato* si impegna, nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla *Società*, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso.

Il *Contraente/Assicurato* è legittimato ad ottenere dalla *Società* il pagamento dell'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto a percepire l'*Indennizzo*.



Il presente articolo sarà applicato a ciascuna **Partita** di *Polizza* singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette **Partite** fosse stata stipulata una *Polizza* distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla *Società* a titolo di *Indennizzo* per il *Sinistro*.

ARTICOLO 35 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente/Assicurato* con l'apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ARTICOLO 36 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* ed entro **60 (sessanta) giorni** dalla definizione dello stesso, il *Contraente* e la *Società* hanno facoltà di recedere dalla *Polizza* mediante lettera raccomandata A/R con preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

In tal caso la *Società*, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* a valersi della facoltà di recesso.

ARTICOLO 37 – VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "**Valore a Nuovo**" si intenda convenzionalmente:

1. per il *Fabbricato*: la spesa necessaria (comprensiva di IVA e oneri fiscali) per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il *Fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2. per gli enti compresi nella **Partita 3 "Contenuto"**: il costo di rimpiazzo (comprensivo di IVA e oneri fiscali) delle *Cose* assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento produttivo e/o economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per le *Merci* si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi l'IVA, gli oneri fiscali e/o gli imballaggi.



Le parti convengono di stipulare l'*Assicurazione* in base al suddetto "**Valore a Nuovo**" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di *Sinistro* si determina per ogni **Partita** separatamente:
 - a. l'ammontare del danno e del rispettivo *Indennizzo* come se l'*Assicurazione* "**Valore a Nuovo**" non esistesse;
 - b. il supplemento di *Indennità* che, aggiunto all'*Indennizzo* di cui a 1)a., determina l'*Indennizzo* complessivo calcolato in base al "**Valore a Nuovo**".

Il supplemento di *Indennità* per ogni **Partita**, qualora il *Capitale* assicurato risulti

 - superiore o eguale al rispettivo "**Valore a Nuovo**", viene dato per intero;
 - inferiore al rispettivo "**Valore a Nuovo**", ma superiore al valore al momento del *Sinistro* (per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale *Assicurazione* "**Valore a Nuovo**"), viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del *Sinistro*, diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più *Assicurazioni*, agli effetti della determinazione del supplemento di *Indennità*, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle *Assicurazioni* stesse;
- 3) il pagamento del supplemento di *Indennità* sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
- 4) la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, o secondo altre tipologie, e sulla stessa area nella quale si trovino gli enti colpiti o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per la *Società*, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui il *Contraente/Assicurato* avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di *Indennità* sempre alle medesime condizioni sopra stabilite, e purché l'esborso da parte della *Società* non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "**Valore a Nuovo**";
- 6) l'*Assicurazione* in base al "**Valore a Nuovo**" riguarda soltanto *Fabbricati* ed enti compresi nella **Partita 3 "Contenuto"** in stato di attività o di inattività temporanea;
- 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte in *Polizza*.



Relativamente a **reti fognarie, acquedotti e reti di illuminazione pubblica**, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo, si intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e rinterri.

Le **spese di demolizione e di sgombero** dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 27 "**Assicurazione Parziale**", ma sono prestate a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente alla **Partita 2 "Fabbricati Storici"**, si conviene che, in caso di *Sinistro* che colpisca tale tipologia di *Fabbricati*, l'*Indennizzo* sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della competente Soprintendenza del "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" per l'utilizzo di materiali simili a quelli preesistenti e di tecniche particolari, per la riparazione dei danni o il rifacimento dell'opera.

Relativamente alle **Merci**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle *Cose* assicurate il valore delle *Cose* illese ed il valore residuo delle *Cose* danneggiate. Si precisa, che ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, le *Merci* vengono valutate in base al loro costo di riacquisto al momento del *Sinistro*.

Relativamente agli **Oggetti d'Arte**, l'*Indennizzo* verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del *Sinistro*, a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di cui all'Art. 51 "**Riepilogo Franchigie e Limiti**".

Relativamente ai **Valori custoditi in mezzi di custodia**, la *Società* risponde nei limiti di cui all'Art. 51 "**Riepilogo Franchigie e Limiti**" a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente a **Veicoli e Mezzi Nautici**, la *Società* risponde nei limiti di cui all'Art. 51 "**Riepilogo Franchigie e Limiti**" a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Si precisa che per *Veicoli* e *Mezzi Nautici*, l'*Indennizzo* verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del *Sinistro*, dedotto il valore di recupero, sia in caso di danno parziale che di perdita totale. Per "valore commerciale" si intende il valore reale del *Veicolo* o del *Mezzo Nautico* (comprensivo di IVA e oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione, d'usura, alla cessata o meno produzione del modello. Tuttavia, nel caso in cui il *Sinistro* sia avvenuto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, la *Società* rimborserà il prezzo di listino.

La *Società*, nei limiti di *Indennizzo* stabiliti e quindi non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l'**IVA** (Imposta sul Valore Aggiunto), nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.

Dall'*Indennizzo* così ottenuto vanno detratte le *Franchigie* pattuite in *Polizza*.



INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ARTICOLO 38 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono garantiti tutti i *Danni Materiali Diretti* e consequenziali ai beni assicurati, cagionati da:

- 38.1) **Incendio.**
- 38.2) **Fulmine.**
- 38.3) **Esplosione e Scoppio**, non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dal *Contraente/Assicurato*, si conviene che i danni provocati dalla sua *Esplosione* siano compresi in garanzia.
- 38.4) **Implosione**: i danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
- 38.5) **Caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
- 38.6) **Onda sonica**: i danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto ("bang sonico") provocata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
- 38.7) **Autocombustione**: i danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
- 38.8) **Fermentazione**: i danni da fermentazione (trasformazioni chimica della natura organica) alle *Cose* assicurate.
- 38.9) **Fumo, gas e vapore**: i *Danni Materiali Diretti* agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriusciti da *Attrezzature* o impianti al servizio dei *Fabbricati* e/o dell'attività svolta dal *Contraente/Assicurato* in conseguenza di:
 - improvviso o accidentale guasto o rottura verificatasi nelle *Attrezzature* o impianti medesimi;
 - eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente *Polizza*;
 - difetto strutturale degli impianti, con riserva di *Rivalsa* da parte della *Società*.
- 38.10) **Rovina di ascensori e montacarichi**: i *Danni Materiali Diretti* arrecati ai *Fabbricati* e/o al relativo contenuto da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale o dolosa dei relativi congegni.
- 38.11) **Parificazione dei danni**: sono parificati ai danni da *Incendio*, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal *Contraente/Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'*Incendio* o altri eventi garantiti dalla presente *Polizza*.
- 38.12) **Danni Consequenziali**: per danni consequenziali si intendono i danni che gli enti assicurati subiscono non direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'*Assicurazione*, ma "in conseguenza" di questo evento.



- 38.13) Spese di Salvataggio:** per spese di salvataggio si intendono le spese sostenute, oltre il *Capitale* assicurato e fino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti", per i guasti, le distruzioni, i danneggiamenti e simili, nonché le operazioni di prima ricostruzione e messa in sicurezza, avvenuti per ordine e/o opera di Autorità e/o del *Contraente/Assicurato* e/o di altri, provocati in occasione e/o a seguito di evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*, allo scopo di:
- prevenire o limitare l'insorgere e/o svilupparsi dell'evento e/o sue conseguenze;
 - soccorrere o salvare vite umane e ciò anche nell'erronea presunzione della presenza di vite umane da soccorrere e/o salvare, anche se l'evento dannoso non abbia interessato o minacciato direttamente e/o prossimamente gli enti assicurati.
- 38.14) Archivi:** relativamente agli *Archivi*, come definiti all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, l'*Indennizzo* verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- L'*Indennizzo*, in caso di *Sinistro*, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o storico-artistico o scientifico.
- Relativamente agli *Archivi*, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, etc., la *Società*, oltre al *Danno Materiale* costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricondizionamento.
- L'*Indennizzo* di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle *Cose* medesime se le *Cose* distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
- 38.15) Oggetti d'Arte:** relativamente agli *Oggetti d'Arte*, come definiti all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, l'*Indennizzo* verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".
- In caso di danno parziale l'*Indennizzo* sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento del *Sinistro*.
- In caso di danno totale l'*Indennizzo* sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del *Sinistro*.
- In caso di disforme valutazione in merito alla perdita economica del *Contraente/Assicurato* per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della competente Soprintendenza del "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", a cui verrà dato formale incarico di perito comune.
- 38.16) Spese di Restauro:** relativamente a manufatti, affreschi, stucchi, volte, soffittature, bassorilievi ed abbellimenti in genere di valore artistico, in caso di *Sinistro* a seguito di eventi garantiti in *Polizza*, si intendono coperti anche i costi di restauro e/o ripristino.
- In caso di disforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della competente Soprintendenza del "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", a cui verrà dato formale incarico di perito comune.
- L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".



38.17) Mercì in Refrigerazione: i danni subiti dalle *Mercì* in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido refrigerante, conseguenti:

- ad eventi garantiti in *Polizza*;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 24 ore, il *Contraente/Assicurato* si impegna, in tal caso, a darne avviso alla *Società* e/o al *Broker* con il mezzo più rapido disponibile.

L'*Indennizzo* verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

38.18) Enti all'Aperto: *Danni Materiali Diretti* ad enti trovantisi all'aperto, esclusi i danni derivanti da eventi atmosferici, ai sensi del successivo Art. 38.27 "Eventi Atmosferici". L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

38.19) Opere di fondazione: La *Società* risponde, in aggiunta all'*Indennizzo* calcolato sulla base del disposto dell'Art. 37 "Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno", delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente *Polizza*, ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità del *Contraente/Assicurato*;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei *Fabbricati*;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

38.20) Enti non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di *Sinistro*, tutto quanto non espressamente indicato nell'Art. 1 "Definizioni", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sotto *Tetto* a *Fabbricati*, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata *Cosa* o un determinato ente non trovino precisa collocazione in una delle *Partite* della presente *Polizza*, o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la *Cosa* o l'ente verranno attribuiti alla *Partita 3 "Contenuto"*.

38.21) Acqua, liquidi e gas condotti: i *Danni Materiali Diretti* causati agli enti assicurati, derivanti da fuoriuscita di acqua, liquidi e gas condotti in genere, a seguito di guasto o rottura o occlusione o intasamento di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento e di tubazioni in genere al servizio dei *Fabbricati* e/o delle attività descritte in *Polizza*.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

La *Società* non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.



- 38.22) Colaggio da impianti automatici di estinzione:** i *Danni Materiali Diretti* causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici e sprinkler, incluse relative alimentazioni.
La *Società* non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.23) Trabocco e Rigurgito:** i *Danni Materiali Diretti* arrecati agli enti assicurati, da acqua entrata nei *Fabbricati* per intasamento o occlusione, anche temporaneamente, traboccamento e rigurgito di fognature o scarichi, con o senza rottura delle stesse. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
La *Società* non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.24) Rottura Lastre:** la *Società* assicura le lastre di cristallo, specchio, vetri, vetri speciali e materiali similari, quali plexiglass, etc., insegne, marmi, collocati sia all'esterno che all'interno di tutti i locali di proprietà o in uso al *Contraente/Assicurato*, o dati in uso a terzi, comprese le scheggiature ed i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro.
La garanzia è estesa ai danni da *Furto* consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.
L'*Indennizzo* verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.
- 38.25) Fenomeno Elettrico:** i danni che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri *Fenomeni Elettrici* da qualsiasi motivo occasionati, anche quando non comportino sviluppo di fiamma.
La *Società* non risponde dei danni:
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti a difetti noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che provochino sovraccarico.
- L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.



38.26) Urto Veicoli: i *Danni Materiali Diretti*, anche quando non vi sia sviluppo di *Incendio*, arrecati agli enti assicurati da urto di *Veicoli*, *Mezzi Nautici* e/o carri ferroviari, anche se identificati, sia all'interno che all'esterno dell'ambito di *Fabbricati* ed aree occupate dal *Contraente/Assicurato*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.27) Eventi Atmosferici: i *Danni Materiali Diretti* agli enti assicurati (comprese *Attrezzature*, impianti e *Merci* posti sotto *Fabbricati* aperti e/o tettoie) causati da:

- vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Cose*, assicurate o no, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, nubifragi e simili eventi atmosferici (inclusi i danni da urto di *Cose* trasportate e crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La *Società* non risponde dei danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico da neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati a:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione;
- *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *Tetto* o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto o di fibrocemento o manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.



38.28) Grandine: fermo quanto disposto dal precedente **Art. 38.27 "Eventi Atmosferici"** e ad integrazione dello stesso, La *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* causati dalla grandine agli enti assicurati, compresi:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.29) Acqua Piovana: i *Danni Materiali Diretti* causati agli enti assicurati da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne. Sono tuttavia esclusi dall'*Assicurazione* i danni che si verificassero ai *Fabbricati* e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.30) Gelo e Ghiaccio: a parziale deroga di quanto previsto dal precedente **Art. 38.27 "Eventi Atmosferici"**, la *Società* risponde dei danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei *Fabbricati* e/o dell'attività descritta in *Polizza*.

La presente estensione di garanzia non sarà operante nel caso in cui l'impianto di riscaldamento del *Fabbricato* non sia stato funzionante per un periodo superiore a 48 (quarantotto) ore dal verificarsi del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.31) Sovraccarico Neve: a parziale deroga di quanto previsto dal precedente **Art. 38.27 "Eventi Atmosferici"**, i *Danni Materiali Diretti* causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli da bagnamento, che si verificassero all'interno dei *Fabbricati* e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La *Società* non risponde dei danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia salvo quanto previsto dal precedente **Art. 38.30 "Gelo e Ghiaccio"**;
- a serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione, relativamente ai sovraccarichi di neve;
- a *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei *Fabbricati* in seguito a sovraccarico di neve sul *Tetto*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.



38.32) Intasamento Gronde e Pluviali: a parziale deroga di quanto previsto dal precedente **Art. 38.27 "Eventi Atmosferici"**, i *Danni Materiali Diretti* arrecati agli enti assicurati, da acqua entrata nel *Fabbricato* per intasamento, anche temporaneo, delle gronde e dei pluviali causato da grandine e/o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati agli enti assicurati qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.33) Eventi Socio-Politici: la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (*Dipendenti* e non del *Contraente/Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La *Società* non risponde dei danni:

- di *Furto*, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione od omissione di controlli o manovre, salvo quanto previsto in relazione ai danni consequenziali;
- subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante (salvo quanto previsto dal precedente **Art. 38.17 "Merci in Refrigerazione"**);
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dalla *Polizza*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.34) Terrorismo: la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di attentati, atti di terrorismo o sabotaggio. Per "attentati, atti di terrorismo o sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione. Non rientrano quindi in tale definizione tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, salvo non rientrino nelle previsioni del precedente **Art. 38.33 "Eventi Socio-Politici"**.

La *Società* ed il *Contraente/Assicurato* hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata A/R. In caso di recesso da parte della *Società*, questa provvederà al rimborso del relativo *Premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte.



La *Società* non risponde dei danni, sia diretti che consequenziali:

- di *Furto*, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante (salvo quanto previsto dal precedente **Art. 38.17 "Merci in refrigerazione"**);
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- conseguenti a sospensione di servizi quali gas, acqua, energia elettrica, comunicazioni o forniture di terzi;
- dovuti a contaminazione chimica, biologica e nucleare.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dalla *Polizza*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.35) Furto di fissi ed infissi: la *Società* si obbliga ad indennizzare il *Contraente/Assicurato* dei *Danni Materiali Diretti* subiti a seguito di *Furto* o tentato *Furto* di fissi ed infissi (comprese gronde e pluviali) di proprietà ed uso comune, nonché di guasti arrecati agli stessi dai ladri.

L'*Indennizzo* verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.36) Rimpiazzo combustibile: la *Società* risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (es.: nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei *Fabbricati* assicurati.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.37) Perdita delle Pigioni: se i locali assicurati sono colpiti da *Sinistro* indennizzabile a termini della presente *Polizza*, l'*Assicurazione* è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di 1 (uno) anno e, per i locali occupati dal *Contraente/Assicurato*-proprietario, fino alla concorrenza della pigione di 1 (uno) anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare il **15%** del *Valore a Nuovo* che, rispetto a quello assicurato per il *Fabbricato*, compete alle singole unità immobiliari sinistrate.

Nessun *Indennizzo* spetta al *Contraente/Assicurato* per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione o occupazione dei locali ripristinati.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.



38.38) Rischio Locativo: intendendosi per tale la pretesa di *Risarcimento* da parte di un terzo di un danno del quale il *Contraente/Assicurato* debba rispondere a titolo di responsabilità civile come disposto dagli Artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile.

38.39) Ricorso Terzi: la *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per le somme che sia tenuta a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per *Danni Materiali Diretti* cagionati alle *Cose* di terzi (compresi i locatari) da evento indennizzabile a termini di *Polizza*.

Il *Massimale* assicurato alla **Partita 4 "Ricorso Terzi"** deve intendersi riferito quale *Massimale* catastrofale per ogni singola ubicazione.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, della prestazione dei servizi attribuiti al *Contraente/Assicurato*, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del **30%** del *Massimale* stesso.

La *Società* non risponde dei danni:

- a *Cose* che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo *Veicoli* e *Mezzi Nautici* di *Dipendenti* e mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché *Veicoli* e *Mezzi Nautici* di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le *Cose* sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il *Contraente/Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle eventuali procedure civili e/o penali promosse contro essa, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del *Contraente/Assicurato*. Il *Contraente/Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

38.40) Demolizione e Sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del *Sinistro*, compresi quelli tossici e/o nocivi comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la conservazione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Sono inoltre incluse le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreno, acque o altri materiali e *Cose* non assicurate con la presente *Polizza*, effettuati a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai termini della presente *Polizza* per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza.

Il *Risarcimento* delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni *Sinistro* che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella *Polizza*. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dal *Contraente/Assicurato* per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'Art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al **10%** dell'*Indennizzo* pagabile a termine di *Polizza*, aumentato, ove si rivelasse insufficiente, di un'ulteriore somma fino alla concorrenza del *Massimale* di cui alla **Partita 5 "Demolizione e Sgombero"**.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.



38.41) Danni Indiretti (Maggiori Costi): in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la *Società* indennizza fino alla concorrenza del *Massimale* di cui alla **Partita 6 "Danni Indiretti"**, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell'attività. L'*Indennizzo* verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dal *Contraente/Assicurato* in assenza di *Sinistro*. La *Società* non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività ed imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio, disastri naturali scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei **6 (sei) mesi** successivi al momento in cui si è verificato il *Sinistro*. L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato a *Primo Rischio Assoluto (PRA)*, cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

38.42) Crollo e collasso strutturale: la *Società* si obbliga ad indennizzare il *Contraente/Assicurato* dei danni da crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di *Polizza* e subiti dagli enti assicurati, conseguenti a sovraccarico di strutture di *Fabbricati* e macchinari e/o ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.43) Terremoto: la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* – compresi quelli da *Incendio, Esplosione* e *Scoppio* – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto e/o maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La *Società* non risponde dei danni:

- causati da *Esplosione* salvo che per effetto diretto del terremoto sugli enti assicurati nonché da emanazione di calore o radiazione;
- derivanti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- causati alle condotte;
- da *Furto*, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.



Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *Sinistro*".

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.44) Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: a parziale deroga di quanto previsto dal precedente **Art. 38.27 "Eventi Atmosferici"**, la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* e consequenziali compresi quelli da *Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio*, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

La *Società* non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- ad enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

38.45) Franamenti e Cedimenti: intendendosi per tali:

- caduta di massi;
- smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nel suolo;
- franamento, intendendosi per tale un distacco e/o un scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione di acqua;
- cedimento del terreno;
- cedimento delle fondazioni, purché non imputabili ad errori di progettazione, calcolo o difetti di costruzione;
- valanghe, slavine.

Non si darà luogo all'*Indennizzo* se i franamenti ed i cedimenti, così come descritti nel presente articolo, saranno conseguenza di inondazione, alluvione, allagamento o di terremoto.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.



ARTICOLO 39 – BENI IN LEASING

I beni in uso al *Contraente/Assicurato* a titolo di locazione finanziaria, sono coperti da garanzia in base alle condizioni tutte della presente *Polizza* fino alla concorrenza dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del *Sinistro*, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla *Rivalsa* nei confronti del conduttore, e dell'intero *Valore a Nuovo*, qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di *Rivalsa* nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di *Capitale* assicurato e relative deroghe parziali, nonché all'*Assicurazione* del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

ARTICOLO 40 – COMPENSAZIONI TRA PARTITE

Se il *Capitale* assicurato con la singola **Partita**, al momento del *Sinistro*, è maggiore del valore degli enti che costituiscono la **Partita**, il *Capitale* assicurato in eccedenza viene ripartito tra le altre **Partite** aventi anche tassi diversi ma proporzionalmente calcolati e per le quali, secondo l'Art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di *Assicurazione*.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le **Partite**, colpite o no dal *Sinistro*;
2. non ha luogo la compensazione per le **Partite** assicurate a *Primo Rischio Assoluto (PRA)* o per le quali vi sia *Assicurazione* in forma fluttuante.

ARTICOLO 41 – COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente *Polizza* che riguardi uno o più enti assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale ente o enti sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto ente o enti, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente *Polizza* ad un ente assicurato, o ad una parte di esso, che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la *Società* risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia.

ARTICOLO 42 – DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'Art. 45 "Esclusioni", la *Società* risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui debba rispondere.

ARTICOLO 43 – EFFETTI PERSONALI DI DIPENDENTI

Si precisa che tra i beni oggetto dell'*Assicurazione*, devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà di *Dipendenti*, esclusi preziosi.



ARTICOLO 44 – ENTI PRESSO TERZI

Gli enti assicurati compresi nella **Partita 3 "Contenuto"** si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'**Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**, anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi del *Contraente/Assicurato* o di terzi, in esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione.

ARTICOLO 45 – ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- a) a beni in leasing già coperti da altra *Assicurazione*, salvo quanto previsto dall'**Art. 39 "Beni in Leasing"**;
- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente/Assicurato*, salvo quanto previsto dall'**Art. 42 "Dolo e Colpa Grave"**;
- c) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, *firmware*, *software*, *hardware* in ordine alla gestione delle date (cosiddetto "Rischio Y2K");
- d) causati da "virus informatici";
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dagli **Artt. 38.33 "Eventi Socio-Politici"** e **38.34 "Terrorismo"**;
- g) verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- h) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di mareggiate, penetrazione di acqua marina e onda anomala;
- j) verificatisi in occasione di trasporto e/o movimentazione delle *Cose* assicurate al di fuori delle aree di pertinenza del *Contraente/Assicurato*;
- k) di smarrimento, *Furto* o rapina delle *Cose* assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
- l) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- m) subiti da strade e pavimentazioni esterne;



- n) subiti da boschi e alberi;
- o) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, salvo quanto previsto dai seguenti **Articoli**:
 - 38.12 "Danni Conseguenziali",
 - 38.37 "Perdita delle Pigioni",
 - 38.38 "Rischio Locativo",
 - 38.39 "Ricorso Terzi",
 - 38.41 "Danni Indiretti".

ARTICOLO 46 – LEeway CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA

Il *Contraente* si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e ad aggiornare, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ciascuna *Annualità Assicurativa*, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore degli enti assicurati, ai sensi dell'Art. 22 "Regolazione del Premio".

Il *Contraente* si impegna a versare il relativo conguaglio di *Premio* nella misura del **50%** dei tassi finiti in corso per l'annualità trascorsa e del **100%** dei tassi finiti in corso per l'annualità entrante (vedi Art. 21 "Premio dell'Assicurazione" e Art. 52 "Calcolo del Premio").

La *Società* si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno, senza alcuna preventiva comunicazione da parte del *Contraente*, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'Art. 27 "Assicurazione Parziale", entro il limite massimo del **30%** della somma totale dei *Capitali* assicurati, per gli incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite del **30%** fosse superato, il *Contraente* dovrà darne comunicazione alla *Società* tempestivamente e la regola proporzionale di cui all'Art. 27 "Assicurazione Parziale" rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

ARTICOLO 47 – MANUTENZIONE FABBRICATI

È facoltà del *Contraente/Assicurato* variare o modificare il complesso dei *Fabbricati* ed impianti aggiungendo – se del caso – anche nuovi *Fabbricati* ed impianti che saranno compresi nei *Capitali* assicurati senza che il *Contraente/Assicurato* sia obbligato a darne avviso alla *Società*. In caso di modifiche dei *Fabbricati* ed impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi *Fabbricati* e/o di nuove installazioni di impianti, l'*Assicurazione* si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della manodopera, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito del cantiere, sia propri che di terzi, anche se i lavori siano appaltati a terzi.



ARTICOLO 48 – ONORARI PERITI

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 35 "Procedura di Valutazione del Danno", la *Società* risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. 51 "Riepilogo Franchigie e Limiti", delle spese ed onorari di competenza del perito che il *Contraente/Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 35 "Procedura di Valutazione del Danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente/Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

Ai fini della presente garanzia si intendono compresi gli onorari di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti e professionisti in genere, necessari per la riparazione e/o ricostruzione e/o per l'esecuzione di opere imposte per legge e/o disposizioni di Autorità, conseguenti a *Sinistri*. La *Società* risarcisce inoltre gli oneri supportati dal *Contraente/Assicurato* in quanto tenuto a produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento necessario.

ARTICOLO 49 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del *Sinistro*, salvo il caso di dolo, e sempreché il *Contraente/Assicurato* non eserciti a sua volta azione di *Rivalsa* verso il responsabile.

La rinuncia al diritto di surroga di cui al precedente comma deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operante nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutti i *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di *Rivalsa* previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile;
- tutti i soggetti di cui il *Contraente/Assicurato* si avvalga per lo svolgimento della propria attività (es. persone fisiche, enti senza scopo di lucro, associazioni, patronati, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, etc.).

ARTICOLO 50 – SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

la *Società* prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate e/o utilizzate sostanze *Infiammabili* e *Merci Speciali* nei quantitativi e con le modalità che il *Contraente/Assicurato* ritiene di detenere.

ARTICOLO 51 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 3	COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 3 "CONTENUTO" lettera f) Valori custoditi in mezzi di custodia	na	€ 25.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 3	COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 3 "CONTENUTO" lettera g) Veicoli e Mezzi Nautici	€ 500,00	€ 10.000,00 PRA per sinistro e per anno



ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 3	COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 3 "CONTENUTO" lettera h) Cose di proprietà di dipendenti	na	€ 5.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.13	Spese di Salvataggio	na	10% dei capitali assicurati per sinistro e per anno
Articolo 38.14	Archivi	€ 500,00	€ 50.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.15	Oggetti d'Arte	€ 1.000,00	€ 600.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.16	Spese di Restauro	€ 1.000,00	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.17	Merci in Refrigerazione	€ 500,00	€ 20.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.18	Enti all'Aperto	10% min. € 1.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.19	Opere di fondazione	€ 2.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.21	Acqua, liquidi e gas condotti	€ 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.22	Colaggio da impianti automatici di estinzione	€ 1.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.23	Trabocco e Rigurgito	€ 1.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.24	Rottura Lastre	€ 500,00	€ 50.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.25	Fenomeno Elettrico	€ 500,00	€ 250.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.26	Urto Veicoli	€ 500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.27	Eventi Atmosferici	10% min. € 1.500,00 per ubicazione	70% dei capitali assicurati per ubicazione per sinistro e per anno
Articolo 38.28	Grandine	10% min. € 1.000,00 per ubicazione	€ 200.000,00 per sinistro e per anno



ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 38.29	Acqua Piovana	€ 1.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.30	Gelo e Ghiaccio	10% min. € 1.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.31	Sovraccarico Neve	10% min. € 2.000,00 per ubicazione	40% dei capitali assicurati per ubicazione per sinistro e per anno
Articolo 38.32	Intasamento Gronde e Pluviali	€ 1.000,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.33	Eventi Socio-Politici	10% min. € 1.000,00 per ubicazione	70% dei capitali assicurati per ubicazione per sinistro e per anno
Articolo 38.34	Terrorismo	20% min. € 3.000,00 per ubicazione	40% dei capitali assicurati per ubicazione per sinistro e per anno
Articolo 38.35	Furto di fissi ed infissi	€ 500,00	€ 10.000,00 PRA per sinistro e per anno
Articolo 38.36	Rimpiazzo combustibile	€ 1.000,00	€ 20.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.37	Perdita delle Pigioni	na	€ 25.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.39	Ricorso Terzi – Interruzione attività	na	30% del capitale assicurato per sinistro e per anno
Articolo 38.40	Demolizione e Sgombero	na	10% dell'indennizzo + capitale assicurato
Articolo 38.42	Crollo e collasso strutturale	10% min. € 10.000,00 per ubicazione	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.43	Terremoto	10% min. € 10.000,00 per ubicazione	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.44	Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	10% min. € 10.000,00 per ubicazione	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 38.45	Franamenti e Cedimenti	10% min. € 10.000,00 per ubicazione	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 44	Enti presso Terzi	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 48	Onorari Periti	na	5% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno



ARTICOLO 52 – CALCOLO DEL PREMIO

Con riferimento all'Art. 21 "Premio dell'Assicurazione", il *Premio* annuo lordo è determinato applicando i tassi lordi sotto riportati ai *Capitali* assicurati alle rispettive **Partite**, con l'eccezione della **Partita 2 "Fabbricati Storici"**.

Poiché i *Fabbricati* assicurati alla **Partita 2 "Fabbricati Storici"** sono esenti da imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 53/1983 e s.m.i., al relativo *Capitale* assicurato è applicato il tasso imponibile sotto riportato.

Il *Premio*, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

PARTITE ASSICURATE			CAPITALI ASSICURATI	X	TASSO IMPONIBILE	TASSO LORDO	=	PREMIO ANNUO LORDO
1	FABBRICATO	€ 25.100.000,00	‰		‰	€		
2	FABBRICATI STORICI	€ 50.400.000,00	‰			€		
3	CONTENUTO	€ 20.000.000,00	‰		‰	€		
4	RICORSO TERZI	€ 5.000.000,00	‰		‰	€		
5	DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 500.000,00	‰		‰	€		
6	DANNI INDIRETTI	€ 300.000,00	‰		‰	€		
PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO					€			

Premio lordo alla firma:

PERIODO		PREMIO LORDO ALLA FIRMA
dal	30/06/2016	€ _____
al	31/12/2016	

Casale Monferrato, 30 Giugno 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 13	FORO COMPETENTE
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 25	VICINANZE PERICOLOSE
Articolo 27	ASSICURAZIONE PARZIALE
Articolo 28	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Articolo 29	GESTIONE SINISTRI
Articolo 31	MANDATO DEI PERITI
Articolo 32	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Articolo 34	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Articolo 35	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Articolo 36	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Articolo 37	VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Articolo 40	COMPENSAZIONI TRA PARTITE
Articolo 42	DOLO E COLPA GRAVE
Articolo 45	ESCLUSIONI
Articolo 46	LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA
Articolo 49	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Casale Monferrato, 30 Giugno 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER